



# COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

\*\*\*\*\*

Cod. Fisc.: 80015590179  
Part. IVA: 00841790173

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 09/05/2024

OGGETTO: **Esame ed approvazione criteri per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **nove** del mese di **maggio** alle ore **12:30**, in modalità da remoto, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente	Da remoto
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	Si		
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	Si		X
MARCHETTI ANDREA	Assessore	Si		X

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza la Segretaria Comunale, dott.ssa Chiari Elisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. n. 25 del 09/05/2024

**OGGETTO: Esame ed approvazione criteri per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.**

*Nota per la trasparenza: il presente provvedimento fissa i criteri e le condizioni per l'attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dal Codice dei contratti, che sono, in estrema sintesi, attribuiti al personale dipendente per le funzioni svolte nell'ambito degli affidamenti di lavori, forniture, servizi, ad esempio per la redazione atti di gara, progettazione, programmazione spesa, Responsabilità di progetto.*

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 1° luglio 2023 è entrato a regime il d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, nuovo codice dei contratti pubblici;
- l'art. 45 del Codice dei contratti citato, rubricato *incentivi alle funzioni tecniche* dispone:
  1. *Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*
  2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.*
  3. *L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.*  
[...]
  5. *Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.*
  6. *Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:*
    - a) *la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;*
    - b) *l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;*
    - c) *l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.*
  7. *Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:*

a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

PRESO ATTO che:

- tra le finalità della norma vi è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa dovuto al mancato ricorso a professionisti esterni;
- La definizione delle disposizioni regolamentari deve tener conto, oltre a quanto stabilito, anche dettagliatamente, dal citato art. 45, del "principio del risultato" di cui all'art. 1 del Codice, per il quale:

«Principio del risultato. 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «Codice» e ne assicura la piena verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva». In tal senso l'incentivo viene corrisposto subordinatamente all'accertamento e attestazione dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dal dipendente, applicando eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati ritardi od aumento dei costi rispetto al previsto;

- Il Codice dei contratti prevedeva il termine, considerato ordinario, non perentorio di trenta giorni dalla propria entrata in vigore per l'approvazione dei criteri per la corresponsione degli incentivi funzioni tecniche, che avrebbe dovuto essere approvato, pertanto, entro il 30 aprile 2023;

RILEVATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato (parere n. 2393 del 26/02/2024) che l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede più l'adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente. Come anche ribadito da ANAC nel recente parere n. 3360 dell'11.10.2023, "rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale. (...) Relativamente alla definizione dei criteri di riparto, "l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato";

CONSIDERATO che il vigente Sistema di misurazione delle performance prevede l'abbattimento della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione a fronte della corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, nella seguente misura:

Incentivi di legge ex art. 18, comma 1, lett. h) del CCNL 21.05.2018	Abbattimento Retribuzione di risultato
Fino a 3.000,00 euro	20%
Da 3.001,00 a 6.000,00 euro	30%
Da 6.001,00 a 9.000,00 euro	40%
Oltre 9.000,00 euro	50%

RITENUTO che l'abbattimento previsto porterebbe ad un calcolo della retribuzione di risultato poco omogeneo ed equilibrato in ragione del fatto che l'indennità di risultato corrisposta negli ultimi anni si attesta attorno all'importo di € 3.500,00 e considerato il valore di massima degli appalti dell'Ente;

RITENUTO, quindi, di apportare al vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, la seguente modifica, abrogando le lettere e) ed f) del comma 4 dell'art. 32, riportate di seguito:

5) *In attuazione all'art. 7, comma 2 4, ~~lettera j)~~ del CCNL 2019-2021 ~~2016-2018~~ del 16.11.2022 ~~21.05.2018~~, al fine di definire una distribuzione equilibrata delle somme destinate alla retribuzione di risultato, a decorrere dal 01/01/2021 viene introdotto un sistema di perequazione mediante abbattimento della retribuzione di risultato nelle percentuali progressive indicate nella seguente tabella:*

<i>Incentivi di legge ex art. 18, comma 1, lett. h) del CCNL 21.05.2018</i>	<i>Abbattimento Retribuzione di risultato</i>
<i>Fino a 3.000,00 euro</i>	<i>20%</i>
<i>Da 3.001,00 a 6.000,00 euro</i>	<i>30%</i>
<i>Da 6.001,00 a 9.000,00 euro</i>	<i>40%</i>
<i>Oltre 9.000,00 euro</i>	<i>50%</i>

6) *Le somme non erogate per effetto del suddetto abbattimento, vengono redistribuite al restante personale titolare di EQ PO con la formula di cui al co. 4, lett. b).*

RILEVATO che è stata effettuata concertazione con le OOSS in merito ai criteri in argomento;

RITENUTO, pertanto, di approvare i criteri di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come da allegato alla presente sub lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI e RICHIAMATI:

- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- Il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'area Amministrativa Finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del TUEL;

con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare i criteri di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come da allegato alla presente sub lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la modifica citata all'art. 32 del vigente Sistema di misurazione delle Performance, stabilendo che non vi siano abbattimenti alla retribuzione di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione, a fronte della corresponsione di incentivi per funzioni tecniche;
4. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Zone approvato, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 27 dicembre 2022 e ss.mm.ii. e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto, né in capo a chi vi partecipa ad altro titolo;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
6. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco  
f.to sig. Zatti Marco Antonio

La Segretaria Comunale  
f.to dott.ssa Chiari Elisa

---

**ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ**

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

La Segretaria Comunale  
f.to dott.ssa Chiari Elisa